

## INDICI STANDARD DI SUPERFICIE

[DM 18 dicembre 1975](#)

- **Scuola dell'Infanzia:** Spazi per attività a tavolino: 1,80 m quadri/alunno
- Mensa: 0,40 m quadri/alunno (V. Tabella 5, [DM 18.12.1975](#)).
  
- **Scuola Primaria:** Spazi per attività didattiche normali: 1,80 m quadri/alunno;
- Biblioteca: 0,13 m quadri/alunno;
- Palestra 330 m quadri (per scuole da 10 a 25 classi);
- Mensa: 0,70 m quadri/alunno (V. Tabella 6 [DM 18.12.1975](#)).
  
- **Istituti di Istruzione Secondaria di 1° grado:** Spazi per attività didattiche normali: 1,80 m quadri/alunno;
- Biblioteca: 0,40 m quadri/alunno;
- Palestra: 315 m quadri netti (\*);
- Mensa: 0,60 m quadri/alunno (V. Tabella 7 [DM 18.12.1975](#)).
  
- **Istituti di Istruzione Secondaria di 2° grado:** Spazi per attività didattiche normali: 1,96 m quadri/alunno;
- Biblioteca: 0,40 m quadri/alunno;
- palestra: 630 m quadri netti (\*);
- Mensa: 0,60 m quadri/alunno (V. Tabelle da 8 a 12 del [DM 18.12.1975](#)).

(\*) V. Tabelle 6 - 7 - 8 del [DM 18.12.1975](#), in quanto la capienza prevista per le palestre varia a seconda del numero di classi e di alunni presenti nell'istituzione scolastica.

**In relazione, invece, alle NORME di PREVENZIONE INCENDI PER L'EDILIZIA**, il [Decreto Ministero Interno 26 Agosto 1992](#), che fa riferimento innanzitutto alle regole da osservare nella costruzione degli edifici scolastici e, in generale, ai criteri di sicurezza antincendio da applicare alle scuole, dispone al punto 5 - "Misure per l'evacuazione in caso di emergenza":

"5.0 Affollamento.

Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in:

- aule: 26 persone/aula. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività;
- aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%;
- refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m."

Nello specifico, il numero di 26 persone/aula NON VIENE POSTO COME DIVIETO ASSOLUTO DI FORMARE CLASSI PIÙ NUMEROSE, bensì come parametro di calcolo del "massimo affollamento ipotizzabile" sui piani e complessivamente dell'edificio scolastico al fine della conformazione delle vie di esodo per la messa in sicurezza degli studenti e dei lavoratori.

È importante, però, che se la definizione delle classi non corrisponde a quanto previsto negli atti progettuali depositati dall'Ente Locale proprietario dell'edificio presso il Comando dei Vigili del Fuoco, competente per territorio, dovrà essere prodotta una specifica dichiarazione a firma del titolare dell'attività (Dirigente scolastico) attestante il numero di persone presenti per ogni singola aula ed il rispetto del punto 5: "Misure per l'evacuazione in caso di emergenza" dell'allegato al [DM 26.08.1992](#).

Da quanto riportato nel punto 5.6 del DM citato - "Numero di uscite", si deduce che le aule didattiche possono contenere in teoria fino a 50 persone, purché abbiano una porta di larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi in senso dell'esodo.

Per quanto concerne i locali destinati ad uso collettivo (aula magna, biblioteca, sala riunioni, spazi per attività parascolastiche, mense, dormitori), **devono essere dotati, oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due moduli (1,20 m), apribile nel senso del deflusso, con sistema a semplice spinta (porte con maniglione antipanico), che adduca in luogo sicuro.**

Per correttezza di informazione si riporta integralmente la seguente affermazione presente nel punto 5.6 del DM 26.08.1992: "Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi in senso dell'esodo quando il numero massimo di persone presenti nell'aula sia superiore a 25 (...)", il che conferma che nella aule didattiche vi può essere un affollamento superiore a 26 persone purché vi sia una porta larga 1,20 m e che si apra nel senso dell'esodo.

Pertanto, per non incorrere in eventuali sanzioni il Dirigente scolastico, titolare dell'attività, deve:

1. affiggere alla porta dell'aula, contenente un numero di persone superiore a 26, una nota con la quale lo stesso Dirigente, ai sensi del punto 5.0 del DM 26 agosto 1992, dichiara sotto la propria responsabilità che nella stessa aula sono presenti n. (...) persone;
2. assicurarsi che la porta dell'aula contenente più di 26 persone abbia una larghezza di almeno 120 cm e che si apra nel senso del deflusso (cioè verso l'esterno);
3. se la porta dell'aula non presenta le caratteristiche sopra descritte (larghezza di 120 cm e apertura nel senso dell'esodo), richiedere tempestivamente all'Ente locale proprietario dell'edificio (con Raccomandata A.R.) l'adeguamento della porta alle predette misure di sicurezza.